

# SCUOLA 166 TICINNESE

periodico della sezione pedagogica

anno IXX (serie III)

Dicembre 1990

## SOMMARIO

Scuole dell'infanzia e scuole elementari in una nuova veste legislativa – Rapporto della Commissione per la Legge sulla scuola dell'infanzia e sulla scuola elementare: Rapporto; Legge sulla scuola dell'infanzia e sulla scuola elementare – Comunicati, informazioni e cronaca.

## Scuole dell'infanzia e scuole elementari in una nuova veste legislativa

*La scuola pubblica ha rinnovato a scadenze di 20-30 anni (per limitarci agli avvenimenti di questo secolo) il suo quadro legislativo, adeguandosi ai tempi e anticipando, per quanto possibile, la presumibile evoluzione dei decenni successivi.*

*Le trasformazioni di questi ultimi vent'anni sulle possibilità di accesso agli studi hanno tuttavia imposto un'attenzione maggiore ai settori medio, mediasuperiore e professionale, che, sotto la spinta di una crescente pressione sociale, hanno dovuto dotarsi in tempi relativamente brevi di leggi e regolamenti coerenti con le moderne esigenze.*

*Per la scuola dell'infanzia (così è denominata la «scuola materna» nella nuova Legge della scuola già varata dal Gran Consiglio nel febbraio 1990) e la scuola elementare, invece, da oltre 50 anni si ha una situazione di stabilità, raramente perturbata da velleitari inten-*

Arch. Bruno Borsari - Arbedo, Scuola dell'infanzia, 1990.







Arch. Giampiero Orsi e Gian Piero Respini - Muraltò, Scuola dell'infanzia, 1988.

dimenti trasformazionisti di struttura; due settori scolastici in cui le innovazioni si sono concentrate più sulle modalità interne di funzionamento, sull'impostazione pedagogica, sui programmi, piuttosto che sugli aspetti strutturali.

Tre anni di frequenza non obbligatoria per la scuola dell'infanzia, cinque anni suddivisi in due cicli per la scuola elementare sono l'involucro istituzionale entro cui, da oltre mezzo secolo, si svolgono i processi educativi dell'educazione di base.

La terminologia segna, almeno in un caso, il percorso compiuto: dal concetto di «asilo», di stampo oweniano, a quello di «giardino d'infanzia» (Froebel), all'idea di «casa dei bambini» (Montessori), al principio di «scuola materna» (Agazzi) e infine alla più moderna denominazione di «scuola dell'infanzia».

Al di là di ogni considerazione di ordine formale o lessicale, la terminologia indica inequivocabilmente l'affermarsi dell'idea fondamentale di «scuola», cioè di istituzione finalizzata all'apprendimento e allo sviluppo della persona, anziché unicamente alla sua cura.

Per la scuola elementare (scuola dei primi elementi), spesso chiamata «pri-

maria» in analogia a diciture d'Olttralpe, l'organizzazione in 5 classi e 2 cicli di studio rimane confermata fino alle soglie del 2000. Segno, questo, che non son tanto le strutture che contano, quanto gli «ingredienti» e la loro utilizzazione.

A distanza di oltre 30 anni dall'ultima riforma legislativa concernente i due ordini di scuola (Legge del 1958), un ripensamento è stato necessario, non fosse che per stabilire quell'indispensabile rapporto di coerenza che deve legare le leggi settoriali alla recente Legge della scuola, più spesso evocata come legge-quadro.

Ma anche prescindendo da questa ragione istituzionale, i tempi erano ormai maturi per procedere alla preparazione di una nuova legge che potesse legittimare innovazioni già consolidate nella pratica e preparare il terreno per accoglierne altre.

#### **Impostazione della nuova legge**

La Commissione del Consiglio di Stato incaricata di elaborare il progetto di legge ha concluso i propri lavori nel mese di settembre 1990 approvando all'unanimità il nuovo testo di legge e il rapporto commissionale.

La Commissione, composta di rappresentanti del Dipartimento della pubblica educazione, degli organi scolastici, delle Autorità comunali, delle Associazioni magistrali e delle Associazioni dei genitori, dopo 13 sedute plenarie e una ventina di sedute di gruppo ha portato a termine il mandato assegnatole dal Consiglio di Stato nel dicembre 1988.

La nuova legge si compone di 90 articoli, una quarantina in meno di quelli che la Legge del '58 dedicava ai due ordini di scuola considerati. Essa si caratterizza per una voluta semplicità di linguaggio, un'articolazione chiara e un'essenzialità nelle scelte che la rendono flessibile e adattabile alle trasformazioni che si verificheranno nei prossimi anni.

Sarà compito del Regolamento di applicazione dar forma definitiva ai principi espressi, fissando criteri e parametri più particolareggiati.

Il progetto riafferma alcuni capisaldi del nostro ordinamento: gratuità dell'insegnamento, collaborazione tra Cantone e comuni, obbligo di frequenza a partire dai 6 anni. Sarà ancora l'Autorità comunale a garantire alla scuola le strutture, i mezzi e i materiali necessari, a vigilare sulla frequenza scolastica, ad assumere gli insegnanti e a istituire quei servizi che consentono di ampliare l'offerta educativa a seconda delle peculiarità locali (doposcuola, scuola fuori sede, scuola dell'infanzia a orario prolungato, ecc.).

Rimane netta, come in passato, la distinzione di competenze tra il Cantone e i comuni in merito all'insegnamento. In questo quadro di riconfermata decentralizzazione dell'istituzione scolastica nei comuni, il progetto di legge fornisce le risposte legislative necessarie per far fronte a una realtà in costante evoluzione, nella quale confluiscono le contraddizioni di una società influenzata da eventi che superano i nostri confini territoriali.

#### **Alcune caratteristiche**

La principale novità del progetto è imposta dalla recente Legge della scuola e riguarda la creazione dell'istituto scolastico.

La Legge della scuola lo definisce «l'unità in cui si organizzano la vita e il lavoro della comunità degli allievi e dei docenti», il luogo cioè in cui si realizzano le attività finalizzate al raggiungimento degli obiettivi del settore. Nell'istituto, le componenti della scuola (al-

(Continua sull'ultima pagina)



da distribuire, ma di un mezzo per stimolare la discussione, per creare uno spazio di dialogo e per offrire la possibilità di approfondire la riflessione sulle diverse forme di dipendenza.

L'opuscolo si riconosce cioè nell'ipotesi che le droghe legali e illegali fanno parte del nostro mondo - come l'automobile e il televisore - e che il compito educativo non consiste tanto nel demonizzarle quanto nello smontarne i meccanismi di seduzione, rinforzando nel giovane la capacità di autonomia e di decisione.

Un compito costruito sulla relazione personale e non sulla semplice trasmissione di informazione: ci si augura che l'opuscolo «Alla ricerca di...» possa essere un ulteriore stimolo in questa direzione.

L'opuscolo sarà distribuito ai docenti e alle biblioteche scolastiche: ulteriori copie possono essere richieste a Radix, Via Trevano 6, 6900 Lugano.

## Cinevideoscuola 90

Quinta rassegna di film e video realizzati dalle scuole

Si è chiusa in bellezza *Cinevideoscuola 90*, la rassegna di film e video prodotti nelle scuole, organizzata dal Gruppo Micromedia dell'Istituto tecnico commerciale «Vittorio Emanuele II» di Bergamo.

La Giuria incaricata di esaminare le opere a tema libero in concorso, realizzate dalle scuole medie inferiori, si è riunita lo scorso 19 settembre.

Il primo premio di Lit. 700.000 è stato attribuito a *La prudenza non è mai troppa* della Scuola media di Tesserete, «per il notevole valore didattico in un'esperienza pratica di apprendimento del linguaggio cinematografico, di ragguardevole livello poetico e narrativo. Il film, inoltre, testimonia la capacità di studiare e documentare tradizioni sociali e culturali del Canton Ticino con convincente partecipazione attiva degli alunni».

G.A. 6500 Bellinzona 1  
Mutazioni:  
Sezione Pedagogica - 6501 Bellinzona

## Scuole dell'infanzia e scuole elementari in una nuova veste legislativa

(Continuazione da pagina 2)

*lievi, docenti e genitori) s'incontrano per affrontare, nel rispetto delle reciproche competenze, i problemi di funzionamento della comunità scolastica. Le soluzioni pratiche sono diverse, poiché diverse sono le realtà locali. La legge lascia quindi all'autorità comunale la facoltà di adottare la formula più adeguata, che tenga conto delle risorse esistenti, del numero delle sezioni, della vicinanza o della lontananza delle sedi, della disponibilità finanziaria e, non da ultimo, del ruolo di irradiazione culturale che si vuole attribuire alla scuola.*

*Una posizione quindi volutamente flessibile, rispettosa delle particolarità locali.*

*L'istituto scolastico, infatti, potrà essere costituito solo da scuole elementari, oppure da scuole elementari e dell'infanzia, oppure da scuole insediate in un solo edificio o in edifici diversi (quartieri urbani, frazioni), ecc. Le scelte dipenderanno evidentemente da numerosi fattori che solo l'autorità locale potrà convenientemente valutare.*

*Accanto a questa sostanziale novità nella conduzione degli istituti scolastici ve ne sono altre che caratterizzano la nuova legge: nella scuola dell'infanzia, ad esempio, viene introdotta la mezza giornata di vacanza come nelle elementari e ai comuni è data facoltà di affiancare alla docente impegnata nella refezione altro personale in grado di alleggerirle il compito.*

*La diminuzione dell'effettivo minimo per sezione da 15 a 13 codifica la prassi in uso nello sdoppiamento delle sezioni delle scuole dell'infanzia.*

*L'ammissione alla scuola dell'infanzia è prevista, per i più piccoli, se all'apertura della scuola o entro il 31 dicembre hanno compiuto i 3 anni; diversamente (e cioè per coloro che li compiono da gennaio in avanti) la frequenza inizierà il settembre successivo.*

*Per la scuola elementare viene riconfermato l'obbligo di frequenza per i bambini che compiono i 6 anni entro il 31 dicembre, con un orario agevolato per i primi mesi della prima classe.*

*Il principio della continuità fra scuola dell'infanzia e scuola elementare è codificato in chiare lettere, a significare*

*che, al di là delle frontiere istituzionali, deve prevalere una pedagogia centrata sulle esigenze reali del bambino e sulla differenziazione degli interventi educativi.*

*La generalizzazione dei docenti specializzati di educazione fisica, musicale e di attività tessili indica l'esplicita volontà di svincolare il successo o l'insuccesso di questi insegnamenti dalle doti o dalle inclinazioni naturali dei docenti.*

*Le sezioni pluriclassi con 3 e più livelli di età potranno contare, in determinate condizioni riconosciute dall'autorità di nomina, di un secondo docente a orario parziale (docente di appoggio) che coadiuverà il docente titolare.*

*L'ordinamento scolastico (mantenimento o soppressione di sezioni, ecc.) potrà contare su parametri più ampi (da 10 a 25 allievi per sezione) la cui applicazione sarà esplicitata nel Regolamento.*

*Un'accresciuta attenzione agli allievi provenienti da Paesi di lingua e cultura diverse trova riscontro in vari articoli concernenti l'organizzazione di corsi di lingua italiana e le modalità di integrazione nel nostro sistema scolastico e sociale.*

*In conclusione, il progetto di nuova legge ridefinisce in termini di attualità e senza grandi sconvolgimenti il funzionamento di due ordini di scuola collaudati da una lunga tradizione e cresciuti mediante costanti conquiste, prevalentemente sul piano metodologico: due ordini di scuola fortemente ancorati all'ambiente locale, il cui carattere è spesso l'elemento che ne determina il successo.*

### REDAZIONE:

Diego Erba  
direttore responsabile  
Maria Luisa Delcò  
Mario Delucchi  
Vittorio Fè  
Franco Laporì  
Mauro Martinoni  
Paolo Mondada

### SEGRETERIA:

Wanda Murialdo, Dipartimento della pubblica educazione, Sezione pedagogica, 6501 Bellinzona, tel. 092 24 34 55

### AMMINISTRAZIONE:

Silvano Pezzoli, 6648 Minusio  
tel. 093 33 46 41 - c.c.p. 65-3074-9

GRAFICO: Emilio Rissone

### STAMPA:

Arti Grafiche A. Salvioni & co. SA  
6500 Bellinzona

### TASSE:

abbonamento annuale  
fascicolo singolo

fr. 15.-  
fr. 2.-